



In rosso le proposte di modifica

Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

Art. 10 Rapporti con il pubblico e con i mezzi di informazione

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dagli artt. 11-bis, 11-ter e 12 del codice generale (D.P.R. 62/2013).
2. Alle comunicazioni si deve rispondere in modo esaustivo rispetto alla richiesta.
3. Nei rapporti con gli iscritti, in tutti i casi in cui è possibile, è obbligatorio l'utilizzo, in via prioritaria, della posta elettronica, anche certificata; restano salve le norme che impongono forme di comunicazione specifiche.
4. In aggiunta a quanto sopra indicato, i dipendenti addetti alle attività d'ufficio a diretto contatto con il pubblico: a) trattano gli utenti con la massima cortesia; b) rispondono agli utenti nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti delle proprie competenze; c) forniscono ogni informazione atta a facilitare agli utenti l'accesso ai servizi del CNOG; d) chiedono informazioni alla Dirigenza su procedure e/o aspetti di cui non sono a conoscenza prima di fornire una risposta.
5. Ai dipendenti è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione inerenti all'attività lavorativa e/o quella dell'Ordine nel suo complesso, in assenza di una specifica autorizzazione da parte della Dirigenza.
6. I dipendenti si astengono dal diffondere e pubblicare con qualunque mezzo, anche tramite socialnetwork, notizie e informazioni di cui siano a conoscenza per ragioni di ufficio.
7. I dipendenti evitano di postare, pubblicare e comunque si astengono dall'esprimere, anche nell'ambito dei social network, giudizi sull'operato dell'Ordine derivanti da informazioni assunte nell'esercizio delle proprie funzioni, che possano recare danno o nocimento allo stesso.